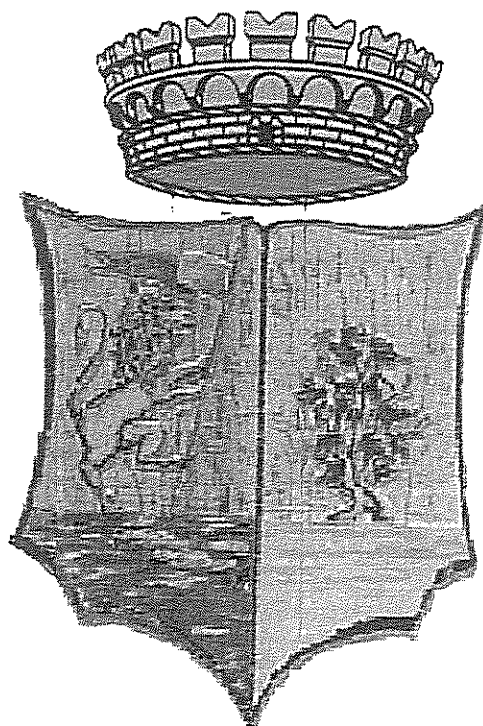




CITTA' DI BAGHERIA

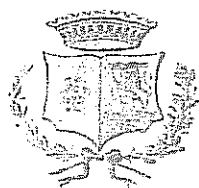
Città Metropolitana di Palermo

-----ooOoo-----

Regolamento di Igiene Urbana ed Assimilazione dei Rifiuti Solidi

Decreto Legislativo n. 152 e s.m.i. e
Legge Regionale n. 9 dell'08/04/2020

approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 24 del 12 maggio 2020



CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo

**Regolamento di igiene urbana ed assimilazione dei
Rifiuti Urbani**

**Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e Legge
regionale n.9 del 08/04/2010**

indice

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

9

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2	CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 3	PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO	4
ART. 4	DEFINIZIONI	5
ART. 5	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	7
ART. 6	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI	8
ART. 7	ESCLUSIONI	8
ART. 8	COMPETENZE DEL COMUNE	8
ART. 9	NORME GENERALI PER L'UTENZA	10

SEZIONE 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART. 10	RIDUZIONE	11
ART. 11	RIUTILIZZO	11
ART. 12	RECUPERO E SMALTIMENTO	11
ART. 13	TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO	11
ART. 14	CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA	11
ART. 15	CONFERIMENTI	12

SEZIONE 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 16	FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE	14
ART. 17	AMBITO DISCIPLINATO	14
ART. 18	I CONTENITORI	16
ART. 19	OPERAZIONI DI RACCOLTA	17
ART. 20	TRASPORTO	17
ART. 21	STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI	18
ART. 22	CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	18
ART. 23	RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE	19
ART. 24	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO	20
ART. 25	RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA E LATTINE	21
ART. 26	RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE	23
ART. 27	RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA	24
ART. 28	RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE	25
ART. 29	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI	25
ART. 30	RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SIRINGHE	25
ART. 31	ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI	26
ART. 32	RIFIUTI INGOMBRANTI	26
ART. 33	RIFIUTI INERTI	27
ART. 34	RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE	27
ART. 35	ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE	28
ART. 36	PESATA DEI RIFIUTI URBANI	28
ART. 37	COLLOCAZIONE- DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI E RELATIVO ALLESTIMENTO	28
ART. 38	CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI	29
ART. 39	TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI (COMPOSTAGGIO DOMESTICO)	30
ART. 40	CONFERIMENTO E RACCOLTA DI MATERIALI DERIVANTI DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE	31
ART. 41	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	31

ART. 42	CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE CONTROLLO ED INFORMAZIONE	31
---------	---	----

SEZIONE 4 - ALTRI SERVIZI ACCESSORI

ART. 43	DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI ACCESSORI	31
ART. 44	ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI ACCESSORI	31
ART. 45	SPAZZAMENTO STRADALE	32
ART. 46	LAVAGGIO STRADE, SOTTOPASSI	33
ART. 47	DISERBO STRADALE	33
ART. 48	CESTINI STRADALI	33
ART. 49	RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO	33
ART. 50	PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI	34
ART. 51	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI	35
ART. 52	DEIEZIONI CANINE	36
ART. 53	RACCOLTA CAROGNE ANIMALI	36

SEZIONE 5 – OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 54	DIVIETI	36
ART. 55	OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	37
ART. 56	OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI	38
ART. 57	PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	38
ART. 58	PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	38
ART. 59	PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI	38
ART. 60	RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI IN AREE PRIVATE	39

SEZIONE 6. NORME FINALI

ART. 61	ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	40
ART. 62	CONTROLLI	40
ART. 63	ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLI	40
ART. 64	OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	41
ART. 65	SANZIONI	41
ART. 66	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	43
ART. 67	VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME	44
ART. 68	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	44

ALLEGATO A : REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE PER QUANTITA' E QUALITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- L'oggetto del presente regolamento è la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in tutte le varie fasi: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e la disciplina dei controlli e delle sanzioni.
- Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi dell' art. 198, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n.9 dell'8.04.2010 ed è coerente con le altre norme vigenti in materia.

- Il regolamento è indirizzato a favorire la riduzione dei rifiuti alla fonte e il riutilizzo secondo le indicazioni contenute nelle norme nazionali, regionali, nella pianificazione provinciale e nel piano d'ambito d'intervento del Comune di Bagheria.
 - Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale sono sostituiti ed abrogati, e pertanto cessano di avere valore, le delibere e ordinanze relative all'igiene urbana precedentemente approvate.
- Il presente regolamento ha valenza superiore a qualsiasi regolamento condominiale.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono oggetto del presente regolamento:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti
- le disposizioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi che possono provocare problemi di impatto ambientale ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, ecc.
- le disposizioni per la raccolta differenziata di materiali inerti derivanti da costruzione e demolizione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- le disposizioni per la raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani anche di quelli di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
- le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;
- il trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti.
- la modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.

ART. 3 - PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

La gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico, ha carattere di servizio pubblico essenziale e come tale è disciplinata dalla parte IV del d.lgs 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. n. 9/2010 e s.m.i. e dal presente regolamento, al fine di garantire la protezione dell'ambiente e del singolo individuo. In particolare:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali;
- devono essere rimarcati i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Il regolamento disciplina il sistema di gestione rifiuti sul territorio e definisce controlli efficaci al fine di garantire gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione statuito, nonché nell'impegno al ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

La gestione del Rifiuto Urbano ed assimilato deve essere effettuata osservando i seguenti criteri generali:

- limitare la produzione dei rifiuti urbani;
- definire un sistema di filiera che miri ad ottenere un reale recupero della materia;
- evitare ogni danno o pericolo per la salute, garantire l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta sia indiretta;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, che sia acqua, aria, suolo, flora e fauna;
- evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;

L'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:

- delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;

- delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- dei sistemi di recupero;
- dei sistemi di smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica delle zone interessate;
- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere separatamente;
- della resa, in relazione alle quantità raccolte ed ai costi di raccolta, del servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni;
- delle interazioni con il sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio gestito dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi).

ART. 4 - DEFINIZIONI – Art. 183 d.lgs 152/2006

Ai fini del presente Regolamento si riportano le seguenti definizioni:

RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

PRODUTTORE: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

DETENTORE : il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

GESTIONE : la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

RACCOLTA : operazioni di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti;

TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;

RECUPERO: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;

SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;

Si definiscono inoltre :

UTENTE: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;

UTENZE DOMESTICHE (UD) : locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;

UTENZE NON DOMESTICHE (UND): luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;

UTENZE CONDOMINIALI: edifici nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo;

RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;

RACCOLTA DOMICILIARE: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario anche detta porta a porta;

RACCOLTA STRADALE: la raccolta effettuata con contenitori collocati sulla strada pubblica ad uso di più utenze;

RACCOLTA DI PROSSIMITÀ: isole non presidiate, aperte al pubblico e attrezzate con spazi e contenitori per la raccolta di diverse frazioni di rifiuto urbano differenziabile;

RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata in precedenza con l'ente gestore;

CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;

TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;

CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;

IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;

IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

IMBALLAGGIO: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

MATERIALI RICICLABILI: tutti i materiali riutilizzabili e/o oggetto di raccolta differenziata RESIDUO SECCO URBANO: frazione del rifiuto urbano non ulteriormente riciclabile;

MATERIALI COMPOSTABILI: materiali che a seguito di trattamento biologico assumono caratteristiche idonee (conformi alla UNI EN 13432) per l'utilizzo ai fini agricoli.

SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico; CCR (Centro Comunale di Raccolta) area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di diverse frazioni di raccolta differenziata, dotato di cassoni scarrabili a tenuta stagna, atti a contenere i rifiuti conferiti direttamente dagli utenti e/o raccolti durante il servizio di raccolta differenziata.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI – ART. 184 d lgs 152/2006

I rifiuti sono classificabili, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli individuati all' art. 184 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come di seguito precisato:

- a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell' art. 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti derivanti dalle operazioni di spazzamento stradale;
- d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

Sono rifiuti speciali :

- a) rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo,
fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis;
- c) rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- d) rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) rifiuti derivanti da attività di servizio;
- g) rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) rifiuti derivanti da attività sanitarie,

I rifiuti sanitari, sono assimilati agli urbani solo se conformi alle caratteristiche di cui al DPR 254/2003 art. 2 lett g per seguenti rifiuti:

i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannolini, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine (se non considerati rifiuti pericolosi).

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs 152/2006 .

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell' allegato D della Parte IV del Dlgs n. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Ai sensi dell'art. 188 del del D. Lgs. n. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Sono da intendersi come rifiuti speciali pericolosi quelli, generati dalle attività produttive, contenenti un'elevata quantità di sostanze inquinanti.

ART. 6 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

1. Per i criteri di assimilabilità attenersi all'allegato A del presente regolamento.

ART. 7 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dal campo di applicazione, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- i rifiuti radioattivi;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- le acque di scarico ed i rifiuti allo stato liquido;
- i materiali esplosivi in disuso;
- le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli senza fini di lucro;
- le attività di recupero di cui all' allegato C della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti.

ART. 8 - COMPETENZE DEL COMUNE

Al Comune competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere mediante soggetti terzi:

- la gestione dei rifiuti urbani in tutte le fasi della filiera;
- la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
- la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
- l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal titolo II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la gestione delle materie recuperate e l'ottimizzazione del sistema al fine di promuovere la produzione di materie prime-seconde;
- la definizione delle modalità di conferimento sia per la raccolta "stradale" che per il porta a porta, delle frazioni da raccogliere, da parte degli utenti;
- l'attuazione e la comunicazione delle modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni, come definito in contratto per il servizio di raccolta porta a porta.

La privativa non si applica, alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terziabilitati.

Il Comune, avvalendosi eventualmente del gestore del servizio, può svolgere le seguenti attività:

- lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione prevista all'art. 55 del presente regolamento;
- l'analisi degli elaborati inerenti gli interventi di lottizzazione e di autorizzazione edilizia per quanto concerne gli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Al Comune competono inoltre le seguenti attività:

- Controllo del corretto svolgimento delle azioni di:
- conferimento dei rifiuti da parte del privato
- raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del gestore.

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti, secondo i disposti dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Regione ed alla Città Metropolitana di Palermo ed altri enti competenti, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative, tutte le informazioni e i dati sulla gestione dei rifiuti urbani, con espresso riferimento alla produzione dei rifiuti ed alla percentuale di raccolta differenziata, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Regione.

Approvazione dei progetti e autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area compresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 242 comma 10 del D. Lgs. n. 152/2006 e secondo le procedure previste dallo stesso disposto normativo e dal D.M. 25.10.1999, n.471.

Emissione di ordinanza del Sindaco di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.192 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

L'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del d lgs n.152/2006;

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale che provvede a:

- definire le articolazioni e le relative modalità organizzative del servizio di raccolta, con l'allestimento di appositi servizi capillari di raccolta differenziata "domiciliare" e di ritiro su chiamata fissando l'appuntamento, di ritiro con mezzi mobili di raccolta, e con l'allestimento di appositi servizi di conferimento separato, quali stazioni di conferimento o aree per rifiuti ingombranti e rifiuti verdi;
- determinare la tipologia del servizio di raccolta rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito;
- determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- stabilire le capacità minime di volumetria globale dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all'entità, tipologia e densità apparente dei rifiuti stessi;
- sensibilizzare il gestore all'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi.

ART. 9 - NORME GENERALI PER L'UTENZA

I rifiuti devono essere conferiti dagli utenti al servizio di raccolta, nel rispetto delle modalità e delle disposizioni dettate dal presente Regolamento.

SEZIONE 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART. 10 - RIDUZIONE

Il Comune incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte ed in particolare la realizzazione di un Centro per la riparazione ed il riuso da realizzarsi preferibilmente in prossimità del Centro di raccolta comunale.

L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

L'Amministrazione comunale individua meccanismi di premialità o sconti² per promuovere i comportamenti virtuosi come, ad esempio, per la pratica del compostaggio domestico.

² La tipologia di premio e/o l'entità dello sconto saranno a discrezione dell'Amministrazione comunale.

ART. 11 - RIUTILIZZO

Il Comune promuove la cultura del riutilizzo dei beni al fine di allungarne il ciclo di vita.

ART. 12 - RECUPERO E SMALTIMENTO

Il Comune attua un monitoraggio della filiera del rifiuto dopo l'azione di raccolta al fine di garantire un virtuoso sistema di gestione dei rifiuti ai propri cittadini. L'Amministrazione, inoltre, individua e attua, attraverso specifici provvedimenti deliberativi, procedure e regolamenti volti a incentivare la raccolta differenziata finalizzata al recupero di materia, anche ricorrendo all'erogazione di premi, incentivi o sgravi nei confronti delle utenze che dimostrino di contribuire assiduamente e in misura significativa alla separazione alla fonte delle frazioni valorizzabili per la reimmissione nei cicli di produzione e consumo.

ART. 13 - TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO

Il servizio, ai sensi dell'art. 59 del d lgs 15.11.1993, n 507 e successive modificazioni, è garantito in tutto il territorio del Comune.

La zona del territorio comunale interessata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è stabilita in sede di definizione del contratto di appalto.

Il gestore del servizio, per l'organizzazione della propria attività e dei conseguenti servizi per i cittadini, predispone idonea cartografia, la quale deve essere annualmente aggiornata al fine di considerare eventuali incrementi del territorio urbano.

ART. 14 - CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio.

Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.

La raccolta "domiciliare" detta anche "porta a porta" è caratterizzata dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti. Gli utenti hanno l'obbligo di ricoverare i contenitori all'interno delle proprie pertinenze abitative.

Nella fase precedente all'avvio della raccolta domiciliare il Comune opera la raccolta "stradale" o di "prossimità" mediante contenitori posizionati per strada, ai quali possono conferire gli utenti in base alle diverse tipologie di materiali consentiti per detti contenitori.

Il Comune ed il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti si impegnano a dare comunicazione periodica e costante ai cittadini della modalità del servizio adottata, attraverso qualsiasi mezzo d'informazione anche tramite il sito internet di entrambi i soggetti.

ART. 15 - CONFERIMENTI

I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.

Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. Nel caso della raccolta "domiciliare porta a porta" i contenitori devono essere ricoverati all'interno delle pertinenze abitative. A tal fine, l'Amministrazione predispone apposite ordinanze nei confronti delle utenze interessate.

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio.

Qualora i contenitori condominiali per la RD siano colmi è consentito l'uso dei contenitori condominiali circostanti per la RD e non è comunque consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale e/o dell'ARO _____.

Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi condominiali trasparenti, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.

I rifiuti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto all'articolo 33 del presente regolamento.

È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.

È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo 33.

SEZIONE 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 16 - FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE

Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute a rispettare quanto prescritto nel presente Regolamento e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore per tutte le frazioni di rifiuto.

Il Sindaco ha facoltà di emanare ordinanze per vincolare gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta.

Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:

- rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione regionale e provinciale;
- tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- conseguimento del recupero di materiali riciclabili
- responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre ai proprietari o agli amministratori degli immobili il posizionamento dei contenitori all'interno di aree private, al fine di poter adottare sistemi integrati domiciliari di raccolta. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.

Le modalità e le frequenze di conferimento e raccolta, nonché gli obiettivi quantitativi e qualitativi, sono definiti per ogni flusso merceologico di rifiuto nel Contratto di Servizio sottoscritto tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.

E' obbligo per il costruttore di nuovi edifici individuare le aree per il posizionamento dei cassonetti o per l'installazione di punti di aggancio dei sacchetti o mastelli delle singole unità abitative, tale obbligo è applicato anche alle ristrutturazioni che implicano un ridimensionamento del fabbricato.

ART. 17 - AMBITO DISCIPLINATO

Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.

Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e le frazioni a cui sono dedicati e le frazioni indesiderabili devono essere chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati limitando il più possibile le distanze da percorrere rispetto ai contenitori condominiali.

Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

Il gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l'Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi.

Il Comune individua inoltre i seguenti materiali per i quali sono obbligatoriamente effettuati i servizi di raccolta differenziata, stabilendo la massimizzazione e l'estensione generalizzata della modalità di raccolta "porta a porta" su tutto il territorio: organico, carta e cartone, plastica e lattine, vetro, pile, farmaci, ingombranti, RAEE (raccolta apparecchi elettrici elettronici), indumenti dismessi e accessori di abbigliamento.

Utenze DOMESTICHE

Le utenze domestiche usufruiscono dei servizi di raccolta specifici per le seguenti tipologie di rifiuto:

ORGANICO
VERDE
CARTA E CARTONE E POLIACCOPIATI CELLULOSICI
VETRO
IMBALLAGGI IN PLASTICA E IN METALLO
PILE
FARMACI
INGOMBRANTI
R.U. RESIDUO
OLI VEGETALI ESAUSTI

Servizio presso il Centro Comunale di Raccolta : Legno – Tessili - Metalli – beni durevoli – Ingombranti – Raee - Oli vegetali e minerali esausti – batterie al piombo – Verde- Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio.

Utenze non DOMESTICHE: le attività commerciali e i pubblici esercizi selezionati, presenti sul territorio, sono serviti tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

CARTA
CARTONE

ORGANICO
R.U. RESIDUO
IMBALLAGGI IN PLASTICA E IN METALLO
VETRO
PILE
FARMACI
INGOMBRANTI
OLI VEGETALI ESAUSTI

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di autorizzare a tali utenze il conferimento presso i Centri Comunali di Raccolta, delle seguenti categorie di rifiuto: Legno – Metalli – Frigoriferi – Ingombranti – Raee - Oli vegetali e minerali esausti – batterie al piombo - Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio (carta e cartone – Vetro).

ART. 18 - CONTENITORI

I contenitori collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del servizio e accettati dall'Amministrazione Comunale devono essere vuotati e lavati con le frequenze stabilite dal Contratto di Servizio e pubblicate nella Carta dei Servizi e, comunque, mantenuti puliti, così da non creare inconvenienti igienici.

Per il servizio di raccolta "domiciliare" il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori in comodato d'uso gratuito all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del Comune che ne rimane proprietario. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico. I soggetti tenuti all'obbligo di custodia di cui sopra rispondono al gestore del servizio dell'alienazione e/o danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in comodato d'uso gratuito al condominio o alla singola proprietà.

Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal gestore del servizio in accordo con il Comando di P.M. e l'ufficio tecnico del Comune. Inoltre tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente segnalata.

In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentito il gestore del servizio da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.

ART. 19 - OPERAZIONI DI RACCOLTA

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabilito dall'Amministrazione comunale con il gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui all'art.18 e in particolare secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio.

Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).

La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno secondo quanto stabilito nel contratto di servizio.

È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

ART. 20 - TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitario e delle norme in materia ambientale.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:

- all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali;
- alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.

Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:

- le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto sempre in apposite aree autorizzate;
- il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.

ART. 21 - STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo.

L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.

ART. 22 - CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI

I Centri di raccolta, così come definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13 maggio 2009 "*Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani*," e s.m.i. che disciplina i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta. Presso tali Centri possono conferire i rifiuti sia le utenze domestiche, in modo gratuito, sia le utenze del mondo imprenditoriale. Il conferimento di alcune tipologie di rifiuti da parte delle utenze non domestiche potrà essere condizionato alla sottoscrizione di apposite convenzioni con l'amministrazione comunale e/o il gestore del centro, al pagamento di una tariffa di conferimento e/o alla eventuale compilazione del formulario per il trasporto dei rifiuti.

I Centri di raccolta allestiti o in via di allestimento saranno gestiti in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I al decreto 13 maggio 2009 e s.m.i. e il soggetto gestore deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del DM 28 aprile 1998, n. 406. L'allegato I al decreto fissa i requisiti tecnico-gestionali dei centri di raccolta, i quali devono essere localizzati in aree che rendano agevole il conferimento da parte delle utenze, massimizzandone al tempo stesso la resa di intercettazione.

Il centro di raccolta è costituito da un'area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti. Gli utenti vi possono accedere nel rispetto degli orari e del regolamento dei centri predisposti dal Gestore di concerto con l'Amministrazione Comunale.

La raccolta presso tale centro riguarda particolari tipi di rifiuto, elencati nell'autorizzazione alla gestione rilasciata dal Comune. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulti difficoltoso all'utente il conferimento presso il centro, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare secondo specifiche modalità e condizioni.

Gli orari di apertura e i servizi dei centri di raccolta materiali sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.

E' vietato depositare all'esterno dei Centri di Raccolta qualsiasi tipo di rifiuto.

Il prelievo dei materiali stoccati nelle specifiche aree e/o contenitori viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto gestore dei Centri di raccolta comunale o di soggetti terzi espressamente incaricati dall'Amministrazione.

E' cura del Comune, in collaborazione con il soggetto gestore dei Centri, effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione.

Il soggetto gestore dei Centri di raccolta deve trasmettere all'Amministrazione Comunale, con cadenza mensile, i dati riepilogativi dei rifiuti conferiti e le destinazioni finali degli stessi.

I Centri comunali di raccolta devono essere dotati di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei. I materiali conferibili sono:

- quelli riutilizzabili,
- quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale,
- quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indica l'obbligo di destinazione.

Presso il centro di raccolta (o i Centri di Raccolta) dovranno inoltre essere attivati procedure e sistemi che consentano l'identificazione delle utenze e la registrazione informatizzata dei conferimenti, peraltro funzionale all'implementazione di misure incentivanti e regole premianti nei confronti delle utenze più meritevoli impegnate nel conferimento delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani.

Il Centro Comunale di Raccolta (o i Centri Comunali di Raccolta), in considerazione dei materiali conferiti ma riutilizzabili, organizza periodicamente una giornata in cui i cittadini interessati avranno la possibilità di accedere ed acquisire quei beni disponibili che intenderanno riutilizzare esclusivamente per i bisogni personali e familiari. L'acquisizione dei beni riutilizzabili sarà appositamente regolamentata dal gestore del centro di raccolta di concerto con l'Amministrazione Comunale.

ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE

La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene preferibilmente con raccolte domiciliari, oltre che presso i Centri Comunali di Raccolta. Il conferimento della frazione cartacea deve avvenire in contenitori, all'interno di sacchetti di carta o legata con filo di spago. I contenitori e/o mastelli per la raccolta domiciliare devono essere di norma posizionati: all'interno delle relative pertinenze condominiale per gli edifici con più utenze; e all'interno delle abitazioni per le utenze singole. Per consentirne lo svuotamento dei contenitori condominiali o dei mastelli per le singole utenze, gli stessi devono essere esposti davanti al relativo condominio negli orari stabiliti dal gestore del servizio e, dopo lo svuotamento, vanno collocati nuovamente all'interno del relativo condominio e delle proprie abitazioni.

Per quanto riguarda la raccolta "domiciliare" per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti schiacciati e possibilmente impilati e/o legati.

Il gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio;

ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA MULTIMATERIALE DEL VETRO E DELLE LATTINE

La raccolta differenziata multimateriale degli imballaggi in vetro e di quelli in acciaio e alluminio, purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene con sistemi di raccolta "domiciliari" in orari e modalità predefiniti, oltre che presso i Centri Comunali di Raccolta o, prima dell'avvio del servizio domiciliare, con contenitori stradali di prossimità. .

I rifiuti urbani recuperabili in vetro diversi dagli imballaggi, prodotti da utenze domestiche e non domestiche, potranno essere conferiti al servizio pubblico presso il centro di raccolta comunale ovvero attraverso circuiti dedicati di ritiro organizzati dal gestore.

I contenitori e/o mastelli per la raccolta domiciliare devono essere di norma posizionati all'interno delle relative pertinenze condominiale, per gli edifici con più utenze e all'interno delle abitazione per le utenze singole. Per consentirne lo svuotamento dei contenitori condominiali o dei mastelli per le singole utenze, gli stessi devono essere esposti davanti al relativo condominio negli orari stabiliti dal gestore del servizio e, dopo lo svuotamento, vanno collocati nuovamente all'interno del relativo condominio e delle proprie abitazioni.

Lo svuotamento dei contenitori di raccolta deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento. Il gestore del servizio è tenuto immediatamente a effettuare lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi.

Potranno inoltre essere avviate, parallelamente alle raccolte domiciliari, altre raccolte delle lattine in alluminio in occasione di iniziative culturali, politiche, sportive, scolastiche, manifestazioni varie, mediante sistemi a trespolo, a bidone o con sistemimangialattine.

Possono inoltre essere attivati circuiti di raccolta differenziata dei contenitori in banda stagnata presso le utenze non domestiche che fanno maggiormente uso di tali imballaggi, quali i pubblici esercizi ed altre attività nelle quali avviene la preparazione di pasti e prodotti alimentari.

Poiché gli imballaggi in vetro e le lattine oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori (non devono contenere residui pericolosi, non pericolosi o putrescibili) prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata, conferimento che avvenire esclusivamente con contenitori, è vietato l'uso di sacchetti.

ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA

La raccolta differenziata degli **imballaggi in plastica** e, avviene con sistemi di raccolta "domiciliari" in orari e modalità predefiniti, oltre che presso i Centri Comunali di Raccolta.

I rifiuti urbani recuperabili in **plastica diversi dagli imballaggi**, prodotti da utenze domestiche e non domestiche, potranno essere conferiti al servizio pubblico presso il centro di raccolta comunale ovvero attraverso circuiti dedicati di ritiro organizzati dal gestore del servizio.

La raccolta degli imballaggi in plastica può avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) conferimento presso la Centro Comunale di raccolta per grossi quantitativi;
- b) raccolta porta a porta;
- c) conferimento presso "Sistemi di compattazione incentivanti" collocati nel territorio comunale.

Le bottiglie e i flaconi di plastica devono essere opportunamente compattati da parte delle utenze in modo da ridurre il volume, prima del conferimento negli appositi contenitori.

I contenitori e/o mastelli per la raccolta domiciliare devono essere di norma posizionati all'interno delle relative pertinenze condominiale, per gli edifici con più utenze e all'interno delle abitazione per le utenze singole. Per consentirne lo svuotamento dei contenitori condominiali o dei mastelli per le singole utenze, gli stessi devono essere esposti davanti al relativo condominio negli orari stabiliti dal gestore del servizio e, dopo lo svuotamento, vanno collocati nuovamente all'interno del relativo condominio e delle proprie abitazioni.

Lo svuotamento dei contenitori di raccolta deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento. Il gestore del servizio è tenuto immediatamente a effettuare lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi. Sono oggetto di raccolta tutti gli imballaggi primari in plastica in PE, PET, PP, PVC, così come stabilite dall'accordo di programma quadro ANCI-CONAI , elencati di seguito:

FRAZIONI RICICLABILI
ALIMENTARI
Bottiglie di acqua , bibite, olio, succhi, latte, ecc.
Flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.
Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura)
Buste e sacchetti per alimenti in genere (es: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati)
Vaschette porta - uova
Vaschette per alimenti, carne e pesce

Vaschette/barattoli per gelati
Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert
Reti per frutta e verdura
Shoppers, e imballaggio secondario per bottiglie di acqua/bibite e similari.
Barattoli per alimenti in polvere
Contenitori vari per alimenti per animali
Coperchi
Piatti e bicchieri monouso.
NON ALIMENTARI
Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata etc
Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici)
Shoppers, e imballaggio secondario per bottiglie di acqua/bibite e similari.
Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il "fai da te")
Scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento (es: camicie, biancheria intima, calze, cravatte)
Vaschette per alimenti e, imballaggi di piccoli elettrodomestici di polisterolo espanso
Sacchi, sacchetti, buste (es: shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti per giardinaggio, per alimenti per animali)
Vasi per vivaisti
Gruce appendiabiti
Cassette per bottiglie (che appartengono al circuito CONAI)
Reggette per legatura pacchi
FRAZIONI ESTRANEE
Qualsiasi manufatto non in plastica
Beni durevoli in plastica (es: elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi d'arredo, ecc.)
Giocattoli
Custodie per cd, musicassette, videocassette
posate di plastica
Canne per irrigazione
Articoli per l'edilizia
Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi
Borse, zainetti, sporte
Posacenere, portamatite, ecc.
Bidoni e cestini portarifiuti
Cartellette, portadocumenti, ecc.
Componentistica ed accessori auto
Scarti e sfridi di lavorazione e rilavorazione
Imballaggi pre-consumo
Rifiuti di imballaggi di provenienza non domestica che abbiano contenuto prodotti pericolosi
Rifiuti di imballaggi in plastica non vuoti qualora presentino residui del contenuto di peso superiore al peso dello stesso imballaggio vuoto . per le bottiglie non superiore il 5% della capacità.
Rifiuti ospedalieri (es: siringhe, sacchi per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi
Cassette per pesce di provenienza non domestica
Sono da considerarsi FRAZIONE ESTRANEE gli Imballaggi che presentano evidenti residui pericolosi, non pericolosi o putrescibili.
FRAZIONI NEUTRA
Cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere
Imballaggi riconducibili ad altri sistemi autonomi di gestione (non appartenenti al circuito CONAI) riconosciuti nelle forme di legge

Gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori nello specifico (non devono contenere residui pericolosi, non pericolosi o putrescibili) prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

È cura del soggetto gestore dei servizi di spazzamento manuale, preventivamente alle periodiche operazioni di taglio dell'erba, provvedere ad una adeguata pulizia delle aiuole e dei prati pubblici dai rifiuti eventualmente presenti.

La frazione verde, proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche o private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:

- mediante consegna al punto di raccolta apposito (es. Centro Comunale di Raccolta) e titolo gratuito;
- ritiro su calendario di raccolta a titolo oneroso per l'utente;
- La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche non compostabili, inerti, ecc.

La frazione verde e le ramaglie non possono, essere bruciate.

La frazione verde raccolta è da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della frazione organica o presso gli impianti di co-compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici; le componenti legnose della frazione verde (potature, tronchi, ramaglie), possono essere sottoposte a triturazione presso i Centri Comunali di Raccolta e destinate anche ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).

ART. 27 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA

Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto dei rifiuti.

Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- frazione umida derivante da utenze domestiche;
- frazione umida derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
- frazione umida derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
- frazione umida derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
- frazione umida proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).

Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti da sottoprodotti di origine animale (di seguito SOA) sottoposti alle norme del Regolamento 1069/2009/CE del 21 ottobre 2009. L'articolo 3 del regolamento 1069/2009/CE definisce i SOA come corpi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano.

La raccolta differenziata dell'umido avviene con sistemi di raccolta "domiciliari" in orari e modalità predefiniti.

I contenitori e/o mastelli per la raccolta domiciliare devono essere di norma posizionati all'interno delle relative pertinenze condominiale, per gli edifici con più utenze e all'interno delle abitazioni per le utenze singole. Per consentirne lo svuotamento dei contenitori condominiali o dei mastelli per le singole utenze, gli stessi devono essere esposti davanti al relativo condominio negli orari stabiliti dal gestore del servizio e, dopo lo svuotamento, vanno collocati nuovamente all'interno del relativo condominio e delle proprie abitazioni.

La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori dall'utenza domestica, richiusa in sacchetti biodegradabili e compostabili, deve essere esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.

La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche è indicativamente trisettimanale, a cadenza fissa. La frequenza di raccolta presso le utenze non domestiche può essere eventualmente incrementata su richiesta dell'utenza se emergono ragioni oggettive che ne rendono necessario l'aumento ed il Comune potrà richiedere a tali utenze il pagamento dei costi suppletivi derivanti da tale aumento delle frequenze standard di raccolta.

Per la raccolta della frazione umida da utenze specifiche, il gestore del servizio definisce appropriati criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi.

È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal gestore del servizio e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.

La frazione organica deve essere destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compostaggio di elevata qualità, da sola o in miscela per un co-compostaggio.

In ogni caso, per le utenze interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie, evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.

Art. 28 - AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI (COMPOSTAGGIO DOMESTICO)

1. Il Comune, individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tassa/Tariffa ex art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria all'auto smaltimento anche con l'utilizzo di idonea attrezzatura, che potrà essere fornita previa giustificata richiesta dal Comune, da sottoscrivere da parte delle utenze interessate e comprendente una procedura di monitoraggio e controllo. Il Comune promuove il compostaggio domestico e di comunità su tutto il territorio comunale avvalendosi anche del supporto, a titolo totalmente gratuito, di associazioni e specialisti del settore;

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.
3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte ecc.) in relazione alle caratteristiche quali - quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.
4. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
6. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

ART. 29 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE

Le pile e gli accumulatori usati devono essere consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio.

A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico, nel proprio punto vendita o in prossimità dello stesso, un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta.

Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del D.M. 476/1997 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenziando la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

ART. 30 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI

Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere raccolti in appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

In particolare le farmacie dovranno essere dotate di apposito contenitore e in cui conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e sostanze liquide.

ART. 31 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SIRINGHE

Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, possono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.

Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.

ART. 32 - ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI

Possono essere attivati dal gestore, di comune accordo con l'Amministrazione comunale, servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.

Oltre ai conferimenti presso il Centro Comunale di Raccolta (o i Centri Comunali di Raccolta), possono essere previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, oli vegetali, toner esausti presso gli uffici.

Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimentiseparati.

I materiali raccolti sono avviati presso il Centro Comunale di Raccolta o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero, con priorità per gli stabilimenti di recupero o stoccaggio autorizzati.

In ogni caso, trattandosi di rifiuti a grande variabilità e con possibili problemi di incompatibilità tra di loro, è fatto divieto di conferimento a centri di raccolta incustoditi.

ART. 33 - RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE

I rifiuti ingombranti, così come definiti all'articolo 4, di norma possono essere:

- conferiti direttamente da parte dell'utente al Centro Comunale di Raccolta separati nelle diverse frazioni merceologiche;
- ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio;
- raccolti mediante un servizio di raccolta con cadenza fissa secondo le modalità stabilite dal gestore del servizio, particolarmente nei casi di realizzazione di sistemi integrati di raccolta porta a porta delle altre frazioni merceologiche;
- consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'articolo 227 comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 e D.M. 8 marzo 2010 n. 65.

I beni durevoli, così come individuati all'articolo 227, comma 1, lettera a, del D. Lgs. n. 152/2006 e D.M. 8 marzo 2010 n. 65: ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1.

Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

Ai sensi del D.Lgs. 151/2005 rientrano nella categoria dei RAEE i seguenti prodotti (AEE) e relativi rifiuti:

- a) grandi e piccoli elettrodomestici;
- b) apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni;
- c) apparecchiature di consumo;
- d) apparecchiature di illuminazione;
- e) strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
- f) giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
- g) dispositivi medici (ad eccezione di quelli impiantati e infettati);
- h) strumenti di monitoraggio e controllo;
- i) distributori automatici.

I RAEE delle utenze domestiche, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:

- a) al Gestore incaricato della gestione dei rifiuti urbani, oppure;
- b) ad uno degli appositi centri di raccolta istituiti ai sensi del D.Lgs. 151/2005, oppure;
- c) ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

I RAEE provenienti e consegnati dalle sole utenze domestiche al Gestore del servizio pubblico, possono essere asportati secondo le modalità previste dall'art. 6 comma 2 del citato D.Lgs. 151/2005;

I distributori di nuovi prodotti (RAEE) devono assicurare a partire dal 31 dicembre 2006 ai sensi del D.Lgs. 151/2005, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni.

Il Comune assicura ai distributori di AEE di poter conferire, a seguito di apposita convenzione, presso il Centro Comunale di raccolta i RAEE provenienti dai nuclei domestici. Tale servizio viene avviato a 90 giorni dalla stipula del contratto tra il Comune ed i produttori di RAEE o i terzi che agiscono in loro nome che definisce le modalità di ritiro dei RAEE ed all'invio ai centri di trattamento.

ART. 34 - RIFIUTI INERTI

È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, il Comune può attivare un servizio di conferimento in appositi contenitori ubicati presso il Centro Comunale di Raccolta.

ART. 35 - RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE

I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".

La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.

Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.

Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dagli articoli 188 e 256 del D. Lgs. n. 152/2006, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.

Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del gestore delle strutture cimiteriali.

ART. 36 - ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE

Gli enti comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di locali od aree pubbliche, per eventuali manifestazioni, devono dare comunicazione al gestore del servizio delle autorizzazioni rilasciate, al fine di attivare i servizi di raccolta relativi.

Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve prevedere forme di conferimento differenziato almeno per l'umido, la carta, il vetro, gli imballaggi in plastica e le lattine ed in caso di concessione di sussidi e contributi da parte dell'amministrazione comunale deve essere garantito il conferimento differenziato e l'utilizzo di stoviglie a perdere compostabili o di stoviglie infrangibili riutilizzabili.

ART. 37 - PESATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 152/2006, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impiantisti.

Il gestore del servizio provvede ad effettuare eventuali altre pesate aggiuntive dei propri mezzi e ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli al fine di accertare la regolarità delle operazioni di pesatura dei rifiuti.

I dati riguardanti i quantitativi dei rifiuti raccolti e smaltiti, suddivisi per tipologia, sono conservati a cura del gestore del servizio e sono a disposizione dell'Amministrazione e degli Enti che ne facciano richiesta.

ART. 38 TIPOLOGIA RACCOLTA PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI

Il servizio di raccolta della frazione indifferenziata è svolto con le seguenti modalità:

- UtENZE domestiche: raccolta "domiciliare" o "stradale" nei casi previsti nel Contratto di Servizio.
- UtENZE non domestiche - (Attività commerciali, utenze artigianali e industriali, uffici e pubblici esercizi): Raccolta "domiciliare".

I contenitori per la raccolta domiciliare devono essere di norma posizionati all'interno delle relative pertinenze condominiale. Per consentirne lo svuotamento i contenitori devono essere esposti di fronte al relativo condominio negli orari stabiliti dal gestore del servizio e, dopo lo svuotamento, vanno collocati nuovamente all'interno del relativo condominio.

Al fine di dimensionare correttamente le dotazioni dei contenitori che saranno assegnati alle unità abitative si dovrà procedere ad una quantificazione quantitativa e volumetrica dei rifiuti conferiti nel circuito di raccolta indifferenziata per ogni singolo utente.

Il risultato sarà utilizzato per quantificare la produzione media a famiglia, assegnando la corretta dotazione agli stabili sulla base del numero di famiglie residenti a numero civico e della frequenza di svuotamento.

ART. 39 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI URBANI E ASSIMILATI

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.
2. Il rifiuto indifferenziato deve essere conferito a cura del cittadino, il quale dovrà detenere tale rifiuto con modalità idonee a favorire l'igiene nella successiva fase di conferimento.
3. E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal gestore del servizio (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati.
4. E' vietato immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
5. E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti.
6. E' altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.

7. E' vietato eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
8. E' vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal gestore del servizio.
9. Oltre a quanto stabilito, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:
 - rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
 - beni durevoli art. 227 del D. Lgs. n. 152/2006 e D.M. 65/2010;
 - altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
10. Nei casi per i quali le relative procedure di raccolta differenziata non siano attivate, gli utenti sono autorizzati a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale per i rifiuti ordinari, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati:
 - i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico dell'utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
 - i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei contenitori chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere;
 - i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei contenitori per la raccolta "domiciliare" non devono in nessun caso superare il limite massimo di assimilabilità.

Art. 40 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DI MATERIALI DERIVANTI DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE

1. Tali materiali, essenzialmente oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dal veicolo a motore e dalle pratiche del "fai da te", dalle utenze, devono essere conferiti, presso centri autorizzati.

2. Il comune di concerto con il gestore potrà prevedere con modalità da determinare con apposita regolamentazione la possibilità del conferimento presso il Centro Comunale di Raccolta.

Art. 41 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei R.U. o partecipare ad iniziative organizzate dal Consorzio, in accordo con il Comune o altri enti, e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

2. Le attività delle associazioni di volontariato dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dal Comune.

Art. 42 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE, CONTROLLO ED INFORMAZIONE

1. Il Comune, di concerto col Gestore, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.

3. Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

4. Vengono inoltre favorite iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo Regolamento da parte delle utenze del servizio.

5. L'esercizio della vigilanza e l'espletamento dei controlli spettano ai competenti servizi comunali, alla Polizia Municipale.

Fatta salva l'autonomia del Comune in materia di controlli e vigilanza, il Gestore provvede a segnalare ai predetti servizi le violazioni e le anomalie riscontrate nell'esecuzione del servizio. La comminazione delle sanzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento spettano alla Polizia Municipale.

SEZIONE 4 - ALTRI SERVIZI ACCESSORI

ART. 43 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI ACCESSORI

Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale effettua le seguenti attività:

- spazzamento manuale e meccanizzato stradale;
- lavaggio dei monumenti, dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane, fontanelle;
- diserbo stradale;
- pulizia caditoie;
- svuotamento dei cestini;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in caso di inadempienza del proprietario o utilizzatore del terreno salvo addebito delle spese sostenute;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in caso di mancato individuazione del produttore o detentore dei rifiuti;
- pulizia aree mercatali, fiere e manifestazioni;
- pulizia parchi e giardini;
- pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali
- raccolta siringhe abbandonate;
- raccolta frazione verde e foglie;
- raccolta deiezioni animali;
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- pulizia delle aree temporanee di sosta.

ART. 44 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI ACCESSORI

L'Amministrazione Comunale, con propri atti amministrativi, anche in sede di conferimento degli incarichi per la realizzazione dei servizi o di stipula di contratto di servizio:

- definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
- stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
- promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.

L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al D. Lgs. n. 152/2006, provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi.

- 1) I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:
 - le strade e le piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
 - le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
 - le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
 - le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
 - le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
- 2) Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale.
- 3) L'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento.
- 4) È vietato danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini porta rifiuti e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 45 - SPAZZAMENTO STRADALE

- 1) Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione, in modo tale da evitare disservizi e/o problemi alla circolazione stradale.
- 2) Le aree spazzate sono individuate dal Comune in accordo con il soggetto gestore del servizio.

- 3) Le modalità ordinarie di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dall'Amministrazione d'intesa con il soggetto gestore e sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberate, del flusso automobilistico e dell'entità della presenza turistica, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore. Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.
- 4) Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento, l'Amministrazione Comunale provvede di adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
- 5) In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.
- 6) Il soggetto gestore del servizio in casi particolari, quali ad esempio la pulizia dei mercati, può attivare turni di lavoro pre-notturni o notturni.

ART. 46- LAVAGGIO STRADE

Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale.

ART. 47- DISERBO STRADALE

In aggiunta al servizio di spazzamento la rimozione delle erbe infestanti cresciute spontaneamente nelle strade e marciapiedi pubblici cittadini, mediante interventi di scerbatura e/o decespugliamento delle aree interessate.

Il personale addetto deve essere abilitato all'espletamento di detto servizio. Eventuali erbe infestanti in eccesso dovranno essere asportate con decespugliatori.

ART. 48 - CESTINI STRADALI

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree di uso pubblico l'Amministrazione, provvede ad installare appositi cestini porta - rifiuti, in misura adeguata a garantire la facilità di conferimento dei rifiuti da parte dell'utente, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.

E' vietato: introdurre rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli edifici; -danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta - rifiuti; eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore del servizio previo accordo con il Comune.

Il Comune indica al gestore del servizio la posizione dei contenitori di cui al comma 1 del presente articolo installati, affinché il gestore del servizio provveda alla programmazione del servizio.

Il soggetto gestore, su richiesta dell'amministrazione comunale, potrà dotare i cestini stradali di coperchio semisferico o di altro sistema e forme che consentano l'immissione dei piccoli rifiuti ma impediscano il conferimento dei sacchetti o sacchi di rifiuti indifferenziati o il loro posizionamento al di sopra del cestino così da impedirne il corretto utilizzo.

ART. 49 - RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO

Ai sensi dell'192 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati di qualsiasi natura e genere sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento. In caso di inadempienza l'amministrazione Comunale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

In caso di mancata individuazione del responsabile, i rifiuti sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del gestore del servizio.

Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque superficiali e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

ART. 50 - PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI E AREE ADIBITE A CIRCHI, GIOSTRE, SPETTACOLI VIAGGIANTI

- 1) Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
- 2) Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, man mano che si producono, assicurando la gestione separata degli imballaggi e della frazione umida e secondo le modalità definite con il soggetto gestore.
- 3) Per la pulizia dei mercati l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.
- 4) L'Amministrazione Comunale, tramite il soggetto gestore dei servizi, deve realizzare il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti. L'Amministrazione attiva, tramite la Polizia Municipale incaricati alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli esercenti.
- 5) Al termine dell'attività di vendita i concessionari e gli occupanti dei posti vendita devono obbligatoriamente conferire i rifiuti generati secondo le modalità individuate dall'amministrazione.

- 6) Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal comune al gestore del servizio.
- 7) Chiunque intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, è tenuto a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di 48 ore il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare.
- 8) In ogni evento autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
- 9) Le frequenze di svuotamento sono concordate con gli organizzatori dell'evento.
- 10) L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici.
- 11) I soggetti autorizzati sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti; dette modalità possono essere considerate al fine dell'erogazione di contributi o altre forme di incentivo economico-finanziario.
- 12) I gestori di esercizi pubblici - quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili - che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, o di concessioni a qualsiasi titolo di aree Comunali, devono provvedere alla costante pulizia e manutenzione dell'area occupata, anche installando appositi contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del servizio;
- 13) Le aree occupate da spettacoli viaggianti, giostre, ed altre manifestazioni analoghe debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.
- 14) Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, concordando con il Gestore modalità e tipologia di raccolta allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
- 15) Il comune promuove nello spirito dell'adesione a "rifiuti Zero" le "EcoFeste" al fine di sfruttare i momenti aggregativi che Sagre feste ed iniziative culturali e ricreative per la promozione di comportamenti ecosostenibili e per ridurre la produzione di rifiuti. Il progetto "Ecofesta" prevede una serie di azioni quali:
 - a) l'utilizzo del Marchio "Ecofesta" per tutte le iniziative che aderiscono al progetto;
 - b) l'avvio di campagne di comunicazione mirate all'attivazione del progetto "Ecofeste", attraverso una promozione di un regolamento che espliciti i criteri di adesione al progetto e che contenga direttive quali:
 - l'utilizzo di stoviglie di stoviglie riutilizzabili o biodegradabili;
 - la distribuzione alla spina di bevande;
 - l'obbligo di rendere i contenitori di bevande o di cibo in vetro, alluminio;
 - minimizzazione Packaging acqua prevedendo l'utilizzo di distributori;
 - collocazione di contenitori per la differenziata nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni.

Il Comune può richiedere, in accordo con il soggetto Gestore, la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

- 16) Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, etc.
- 17) I soggetti organizzatori di eventi e/o manifestazioni sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento e rispondono di eventuali irregolarità riscontrate.

ART. 51 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.

- 1) Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione: assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie) - avanzi di indumenti, imbottiture e similari - resti di fiori inseriti nel cofano; resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).
- 2) I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

- 3) I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".
- 4) Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
- 5) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. n. 152/2006 per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
- 6) Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono: materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari. altri oggetti metallici e non, asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.
- 7) I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
- 8) Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.
- 9) Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.

ART. 52 - DEIEZIONI ANIMALI

- 1) A tutela delle garanzie igienico sanitarie e del pubblico decoro è fatto obbligo ai proprietari e/o a chiunque accompagni animali domestici, in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura atta all'immediata rimozione delle deiezioni e previa immissione in appositi sacchetti al conferimento nei cestini stradali.
- 2) I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino gli spazi pubblici e di pubblico accesso.
- 3) Il Sindaco potrà emanare, in merito, ordinanze tali da richiedere comportamenti idonei.

ART. 53 - RACCOLTA CAROGNE ANIMALI

L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici ritrovati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2 art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006.

Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal gestore del servizio, su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D. Lgs. 508/92 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal D. Lgs. stesso.

SEZIONE 5 – OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 54 - DIVIETI

Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ivi comprese le acque superficiali, come pure l'immissione di rifiuti nelle acque sotterranee.

E' comunque vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione o dal soggetto gestore.

E' vietato, sia in area pubblica che privata, incendiare rifiuti di qualsiasi natura.

Sono vietati:

- l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
- l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal gestore del servizio;
- l'uso improprio di vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti;
- l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
- l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
- il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;

- il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;
- il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta;
- la combustione di qualsiasi tipo di rifiuto;
- l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- l'abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- l'abbandono di ingombranti e macerie su suolo pubblico;
- ai proprietari di animali domestici, l'imbrattamento del suolo pubblico con escrementi animali
- il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- il danneggiamento delle strutture pubbliche di smaltimento rifiuti.

ART. 55 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

- 1) Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
- 2) I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
- 3) L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
- 4) Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.
- 5) L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
- 6) E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.
- 7) Le sostanze putrescibili, nel caso in cui non sia stata attivata la relativa raccolta differenziata, devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.
- 8) I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 56 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 57- PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Chiunque utilizzi aree pubbliche per cantieri relativi alla costruzione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l'area nelle originarie condizioni perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.

Le medesime disposizioni di cui al precedente comma si applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali o infrastrutturali.

ART. 58 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi, parcheggi e simili sono tenuti alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata o assegnata in concessione indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico. Nel caso in cui l'assegnazione riguardi una postazione di vendita con somministrazione di bevande o alimenti al banco, il gestore è tenuto sia ad effettuare la raccolta dei rifiuti e la pulizia dell'area compresa in un raggio di 10 metri dal punto di ubicazione della postazione di vendita, sia a posizionare in prossimità della stessa un congruo numero di contenitori per la raccolta differenziata e indifferenziata dei rifiuti prodotti dai clienti, alla cui fornitura potrà anche, su richiesta dell'interessato, provvedere il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute, ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è responsabile dell'asporto e del corretto conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti derivanti dalla pulizia di tali aree, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per il rifiuto indifferenziato o per la frazione secca residua.

Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.

ART. 59- PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI E DELLE AREE PRIVATE ADIACENTI ALLE POSTAZIONI DI RACCOLTA STRADALI

I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

Il Comune non risponde dell'eventuale trasferimento all'interno di proprietà private, prodotto dall'azione degli agenti atmosferici o dal trasporto ad opera di animali randagi, di rifiuti abbandonati sulla pavimentazione pubblica in prossimità di nodi stradali di raccolta di rifiuti urbani confinanti con dette aree. Resta fermo che il Comune, tramite il gestore del servizio, adotta tutti i più opportuni provvedimenti tecnici per ridurre al minimo la probabilità che si verifichino simili eventi.

ART. 60 - RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI IN AREE PRIVATE

Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni:

- scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico;
- scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico;
- scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate;
- accumulo di rifiuti in edifici abitativi;
- sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico.

- 1) Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere a proprie spese alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
- 2) Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.

Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006 (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale).

Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono.

Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.

In caso di scarichi su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l'Amministrazione Comunale verificherà il titolo di proprietà, procedendo come per il paragrafo precedente nei confronti del proprietario previo accertamento della condotta dello stesso.

Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.S.L. o dell'A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale è tenuta a salvaguardare i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:

- messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
- asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.

Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.S.L. o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale procede allo sgombero.

Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF., previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:

- intimare alla proprietà lo sgombero;
- procedere direttamente, anche con le procedure di cui ai paragrafi precedenti.

ART. 61 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

In considerazione di quanto previsto art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 62 - CONTROLLI

Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento e delle eventuali ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono gli appartenenti agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e ad altre Forze dell'Ordine, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, nonché il personale ispettivo e di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime

ART. 63- ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento e delle eventuali ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono gli appartenenti alla Polizia Municipale della Città di Bagheria e le altre Forze dell'Ordine, il personale ispettivo e di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali.

2. Possono altresì accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente Regolamento e/o dalla Ordinanze in materia, anche i dipendenti del Soggetto Gestore, o dell'Amministrazione Comunale, o delle Aziende Partecipate, che a seguito di apposita selezione, formazione/addestramento, verranno appositamente nominate "Ispettori Ambientali comunali volontari" ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.112 del 31.03.1998, dell'art.197 e 198 del D.Lgs. 152/2006, dell'art.4 bis del regolamento di esecuzione del testo unico leggi di pubblica sicurezza TULPS (introdotto dal D.P.R. 28.05.2001 n. 311, art. 5), dell'art.357 del codice penale, e dell'art.13 della Legge 689/1981, con provvedimento del Sindaco, ed opereranno secondo quanto verrà previsto con apposito disciplinare di Servizio approvato e condiviso secondo le modalità di Legge.

3. Gli Agenti di Polizia Locali ed il personale ispettivo e di vigilanza di cui ai punti 1. e 2. possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle Ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabile delle violazioni medesime.

4. Con provvedimento del Sindaco potranno essere conferite funzioni di accertamento/segnalazione delle violazioni alle norme disciplinate con il presente Regolamento, senza potere sanzionatorio, ad appartenenti ad Associazioni di volontariato che abbiano finalità di tutela ambientale giusto art.13 legge 689/81 c.1.

ART. 64 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.

ART. 65 - SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24/11/1981 n. 689, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D. Lgs. n. 152/2006, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D. Lgs. n. 152/2006), riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 226 del D. Lgs. n. 152/2006.

Le violazioni sott'elencate sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 25 e un massimo di euro 500 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 50 ai sensi della legge ai sensi dell'art. 7. bis del D. LGS. 267/2000).

Le sanzioni sotto elencate sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della L. 689/1981.

Le sanzioni sono applicate al condominio nel suo complesso in caso di utilizzo di bidoni condominiali. Nel caso in cui le utenze di uno specifico condominio abbiano deciso di rinunciare ai bidoni condominiali ed abbiano quindi installato una specifica griglia con punto di aggancio distinto per ogni utenza dei mastelli o sacchetti identificabile tramite targhetta identificativa o codice specifico, la sanzione per eventuali conferimenti non corretti non dovrà essere applicata alle utenze dello stesso condominio che conferiscono invece correttamente i propri rifiuti.

TIPO DI VIOLAZIONE

Violazioni	Sanzioni min-max (euro)
Danneggiamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture adibite ai servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.	50-500

Utilizzo improprio dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti: -mancata chiusura del coperchio -spostamento dagli appositi spazi delimitati; -affissione non autorizzata di manifesti e volantini; -verniciatura e scritte imbrattanti; -ecc..	25-200
Intralcio o impedimento ai servizi ed alle operazioni di: -conferimento, raccolta e trasporto rifiuti -pulizia e lavaggio delle strade e delle aree pubbliche.	50-300
Versamento sul suolo dei rifiuti depositati nei contenitori e nei cestini stradali.	25-200
Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del suolo pubblico a seguito della mancata utilizzazione degli appositi contenitori e/o cestini stradali.	50-500
Conferimento nei contenitori della raccolta differenziata e nei cestini porta rifiuti stradali di: -rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; -rifiuti liquidi e fanghi; -rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi; -rifiuti aventi caratteristiche fisico meccaniche tali da poter arrecare eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati dai servizi di raccolta e trasporto; -rifiuti taglienti e/o acuminati, senza le adeguate protezioni; -rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione edile; -rifiuti ingombranti; -rifiuti elettrici ed elettronici -rifiuti di imballaggi secondari e terziari; -rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione	50-500
Conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, senza la prevista separazione tra le varie frazioni destinate al recupero e allo smaltimento, nei sacchi e contenitori della raccolta differenziata.	50-300
Conferimento improprio di frazioni di rifiuti urbani in sacchi e contenitori della raccolta differenziata, diversi da quelli specificatamente dedicati alle suddette frazioni.	50-200
Conferimento nei contenitori dedicati alla raccolta differenziata della frazione organica e della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani, senza preventivo confezionamento in involucri quali sacchi o sacchetti.	25-150
Mancata osservanza delle modalità e dei tempi stabiliti per l'esposizione nei punti d'accesso alle strade pubbliche, dei sacchi e dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata "domiciliare" internalizzata.	50-200
Mancato rispetto dei criteri qualitativi, di cui all'allegato contenuto nel presente regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.	250-500
Mancato rispetto dei criteri quantitativi, di cui all'allegato contenuto nel presente regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.	250-500
Superamento dei quantitativi totali massimi di rifiuti assimilati conferibili al pubblico servizio, indicati nei criteri quantitativi di assimilazione di cui all'allegato del presente regolamento.	250-500
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, per la raccolta dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di imballaggio secondario e terziario.	50-200
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente a: -raccolta dei rifiuti urbani pericolosi -raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.	50-500
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente alla raccolta dei rifiuti cimiteriali.	200-500

Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio domestico della frazione organica.	25-250
Mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi, ai divieti e alle modalità di conferimento di rifiuti presso il centro di raccolta Comunale o l'area ecologica comunale.	50-500
Combustione di rifiuti, fatta esclusione per le eventuali pratiche direttamente connesse alle attività agricole.	250-500 Notizia di reato
Mancata rimozione delle deiezioni degli animali domestici sul suolo pubblico	50-200
Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di raccolta delle acque meteoriche.	250-500
Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte nell'esercizio delle attività mercatali. Mancata pulizia delle aree mercatali di competenza dei concessionari alla chiusura del mercato.	25-300
Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/o utilizzate per: -esercizi commerciali;	50-500
Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori ed aree non edificate	100-400
Mancata pulizia e spazzamento delle aree pertinenziali dei fabbricati, dei portici e dei marciapiedi antistanti i fabbricati stessi.	25-150

E prevista anche la sanzione per gli operatori ecologici che effettuano il servizio con i mezzi a loro assegnati con negligenza.

50 -200

I suddetti valori minimi e massimi delle sanzioni, potranno, successivamente all'approvazione del presente regolamento, essere modificati con determinazione sindacale.

Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione da elevarsi nei confronti del responsabile condominiale, quale rappresentante dell'intero condominio.

ART. 66 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in seguito alla delibera di approvazione, viene pubblicato sull'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione.

ART. 67- VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME

Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate dal soggetto gestore su indicazione del Comune al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.

Tali variazioni in relazione della loro diversa entità saranno assentite attraverso delibera di giunta comunale, (cambiamento volumetria cassonetti, incremento numero di filiere di rifiuti raccolte, aumento/decremento numero di passaggi di svuotamento, esimilari).

Eventuali cambiamenti sostanziali di servizio (es: raccolta porta a porta di una merce attualmente raccolta "stradale"), dovranno essere assentite attraverso delibera di consiglio comunale.

ART. 68 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

I cittadini partecipano al controllo di qualità sulla gestione dei Rifiuti Urbani e al miglioramento dei servizi attraverso le seguenti modalità:

- segnalazioni di disservizi e proposte di miglioramento all'Assessore Comunale all'Ambiente (Cassette di raccolta presso il Palazzo Municipale, la Biblioteca Comunale e gli edifici scolastici);
- assemblee periodiche per rioni o per categorie o cittadine plenarie, indette su richiesta scritta motivata al Sindaco di almeno 30 cittadini residenti.

ALLEGATO A

REGOLAMENTO

RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

ART. 1 - CRITERI DI RIFERIMENTO PER L'ASSIMILAZIONE

I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà fissare i nuovi criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani previsto dall'art. 195 comma lett. e) del D. Lgs. 152/2006, devono:

- 1) essere compresi nell'elenco di cui all'art. 2 "Criteri qualitativi" del presente Regolamento;
- 2) abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
- 3) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati all'art. 3 "Criteri quantitativi *generali*" del presente Regolamento;
- 4) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati, che consenta il raggiungimento pari ad almeno 65% della raccolta differenziata sul totale dei rifiuti oggetto di assimilazione;
- 5) i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, sono destinati alle operazioni di recupero e di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente individuati dall'amministrazione;
- 6) i rifiuti speciali non pericolosi, devono essere compatibili, sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
- 7) i principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, devono essere rispettati dal Comune, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, sul territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità individuate nel presente regolamento, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, ad un costo equo e concorrenziale a livello di mercato.

I rifiuti assimilati per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento e quelli di produzione totale ai criteri quantitativi generali indicati all'art. 3 del presente regolamento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio.

ART. 2 - CRITERI QUALITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco e identificati univocamente dal relativo codice CER, sono assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che rispettino i CRITERI QUANTITATIVI GENERALI, di cui all'art. 3:

020... - RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquicoltura, caccia e pesca
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco, della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione

030... - RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, CARTA, POLPA, CARTONE, DI PANNELLI E MOBILI

03 01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose
03 03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

080... - RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 18	Toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose

150... - RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(L'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di RD, come previsto dal D. Lgs. 152/2006)

15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02	Assorbenti materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose

**200 – RIFIUTI URBANI (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)
INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
20 01 01	Carta cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 32	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34	Batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose
20 01 38	Legno, non contenente sostanze pericolose
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati

20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 03	Residui della pulizia stradale
20 03 07	Rifiuti ingombranti
20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti

L'elenco di cui sopra potrà essere aggiornato a seguito di specifiche indagini territoriali

ART. 3 - CRITERI QUANTITATIVI GENERALI

Fermo restando il rispetto dei Criteri Generali, i limiti quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai fini della raccolta e dello smaltimento, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco di cui all'art. 2 "Criteri Qualitativi", possono essere stabiliti e determinati, a condizione che:

- gli Uffici Comunali preposti all'applicazione della tassa/tariffa sui rifiuti, provvedono, con l'ausilio delle altre Strutture Comunali e del soggetto Gestore del servizio, a quantificare i rifiuti assimilati, in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche, di cui all'All.1, del D.P.R. 158/1999;
- per le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati, destinate alle operazioni di smaltimento, valgono i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate;

I quantitativi totali non dovranno superare i limiti massimi specificatamente indicati, nell'ALLEGATO A - per ciascuna delle categorie di attività elencate.

I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento ed al riciclo, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate tenendo conto delle limitazioni previste per le attività agricole ed industriali.

Le categorie di attività artigianali, commerciali e di servizio, possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sul territorio comunale, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili con quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali/quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.

Il Comune, organizza campagne di monitoraggio e di verifica, anche eventualmente adottando un sistema a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati, prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

ART. 4 - SANZIONI

Il Comune ed il gestore del servizio informano le attività produttive o di servizio, circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Il mancato rispetto dei "Criteri Quantitativi" e delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento determina per la singola utenza l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi e l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.

Il Comune, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda di raccolta, contesta il mancato rispetto di cui sopra ed eroga la sanzione.

Per il procedimento sanzionatorio si rinvia a quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

Il ricavato della sanzione dovrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es compostaggio domestico) previste dal Comune.

ART. 5 – OBBLIGHI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

A - Gli oneri di gestione dei rifiuti speciali sono a carico dei produttori/detentori che assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:

- 1) autosmaltimento dei rifiuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- 2) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti ;
- 3) conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata apposita convenzione;
- 4) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 194 del D.lgs 152/2006

B - La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa

- 1) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta qualora ne abbia titolo;
- 2) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, nelle modalità definite dalla legge.

C - Ai sensi dell'art. 188 del D.lgs 152/2006 la raccolta e lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali sono a carico del produttore che deve stipulare contratti con ditte specializzate o anche con il gestore .

ART. 6 - SGRAVI

Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della T.A.R.I., deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D. Lgs. 147/2013 e del D. Lgs. n. 152/2006, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.